



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2008

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di soppressione del turno di ballottaggio nelle elezioni del sindaco di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della provincia, nonché in materia di liste collegate

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di riformare la normativa elettorale vigente nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province, uniformandola ai sistemi elettorali in vigore per l'elezione delle altre Assemblee rappresentative.

L'anomalia principale, riscontrabile nella legislazione in questione, è da rintracciare nella previsione del doppio turno di ballottaggio, che riguarda le province ed i soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Nessun'altra elezione, infatti, si svolge con doppio turno, né quelle politiche, né tanto meno quelle regionali.

L'unica eccezione è stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni con più di 15.000 abitanti e per le province.

Se si tiene conto che tra gli 8.103 comuni in cui è suddivisa l'Italia, solamente poco più di 700, meno del 9 per cento complessivo, contano più di 15.000 abitanti e che le province sono 103, si comprende come il doppio turno elettorale con ballottaggio, più che essere una norma a valenza generale, risulta, invece, essere un evidente freno per l'uniformità dei sistemi elettorali.

Obiettivo del presente disegno di legge è dunque uniformare, semplificandoli anche, i sistemi elettorali vigenti in Italia e rafforzare il bipolarismo e l'alternanza di governo.

Della normativa vigente restano le coalizioni e la possibilità di collegamento tra candidato a sindaco e le diverse liste che lo sostengono.

Viene estesa anche ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la impossibilità (ferma restando, invece, la possibilità

di votare solamente per il candidato a sindaco) del voto cosiddetto «disgiunto», così come è presente nelle elezioni per il presidente della provincia.

Questa opzione tende a garantire l'omogeneità dell'espressione di voto.

Difatti, l'elezione del sindaco è collegata ad un premio di maggioranza che rafforza le liste collegate.

Non si ritiene, pertanto, opportuno difendere ancora una norma che, invece, comporta l'espressione di una volontà evidentemente contraddittoria - da una parte la scelta del candidato sindaco che si preferisce, dall'altra la lista di candidati diversa da quelle collegate al sindaco prescelto - che risulta essere una chiara contraddizione in termini rispetto all'impostazione dell'intero sistema elettorale.

Altra cosa, di contro, è la possibilità di riconoscersi e di «votare» solo il candidato sindaco o presidente della provincia.

Il doppio turno, anche in ragione dell'ormai collaudata scelta operata in forza del cosiddetto *Election Day*, rappresenta un'indubbia spesa aggiuntiva per le finanze pubbliche e, inoltre, anche un ostacolo per il corretto e regolare svolgimento dell'anno scolastico.

Senza dubbio alcuno, diviene pure motivo di inquinamento della competizione politica poiché determina una vera e propria contrattazione tra i candidati ammessi al ballottaggio e quelli esclusi, evidentemente finalizzata ad assicurarsi maggiore sostegno elettorale al secondo turno.

Il doppio turno, inoltre, favorisce il proliferare di candidature a sindaco motivate non già dalla volontà di vincere le elezioni amministrative, bensì solo da quella di «spendere» politicamente per il turno di bal-

lottaggio il consenso elettorale ottenuto al primo turno.

Anche il fenomeno del proliferare delle candidature a sindaco o a presidente della provincia, operato al solo scopo di una più agevole elezione in consiglio comunale o provinciale, in caso di approvazione del presente disegno di legge, verrà fortemente ed opportunamente attenuato.

Occorre, tra l'altro, considerare come l'affluenza dei votanti al secondo turno sia costantemente di gran lunga inferiore a quella che solitamente si registra al primo turno, con conseguente scarsa legittimazione elettorale del candidato che vince il ballottaggio.

L'altro elemento di cambiamento che il presente disegno di legge vuole introdurre è relativo all'abolizione del voto «scollegato», cioè la possibilità di votare per un candidato a sindaco e per una lista che sostiene un altro candidato, per le ragioni sostenute, con l'estensione del meccanismo vigente per le elezioni provinciali.

Si tratta, infatti, di una facoltà riservata solo agli elettori dei comuni con più di 15.000 abitanti che contrasta, pertanto, con la restante normativa elettorale.

Un'innovazione ulteriore, crediamo, sia quella di prevedere il collegamento di ognuno dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia al massimo a due sole liste di supporto.

Un inevitabile riflesso all'oramai ineluttabile rafforzamento del processo che ci porta verso un compiuto «bipolarismo» il quale, anche sulla scorta dell'ultima esperienza delle «Elezioni Politiche», spinge, con grande consenso popolare, al concepimento di due forze politiche, alternative tra loro, in competizione e, nel caso, in alternanza di governo.

Si sancisce, infine, l'esclusione dell'eventuale assegnazione automatica del seggio consiliare al candidato sindaco ed al presidente della provincia delle coalizioni giunte dopo la seconda in ordine di consensi ottenuti alle elezioni e l'esclusione dell'assegnazione dei seggi alle liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi, estendendo, anche a livello delle elezioni amministrative, lo sbarramento già in vigore per l'elezione della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 72 - (*Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*) - 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o al massimo due liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo al cui fianco sono riportati i contrassegni, ognuno del diametro di cm 2, della lista o delle liste, nel numero massimo di due, con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto espresso in tale modo si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 2, con la lista o il gruppo delle due liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano d'età».

Art. 2.

1. L'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 73 - (*Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*) - 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista dei candidati al consiglio comunale, deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio del comune. Il numero massimo delle liste che possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco è fissato nel numero di due. In tal caso, entrambe le liste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano tra loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso ai sensi del comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza ottenuti.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo delle due liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di due liste collegate, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di due liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o al gruppo di due liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di due liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo delle due liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, alla lista o al gruppo delle

due liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio comunale, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di due liste collegate ai sensi del medesimo comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppi di due liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco non risultato eletto e giunto secondo in ordine di consensi ottenuti e collegato alla lista o al gruppo di due liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento non di una bensì di due liste al medesimo candidato risultato il primo tra i candidati non eletti alla carica di sindaco, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivi attribuiti al gruppo delle due liste collegate.

12. Compite le operazioni di cui al comma 11, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista».

Art. 3.

1. L'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 74 - (*Elezione del presidente della provincia*) - 1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la

presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno o al massimo a due dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno del gruppo o al massimo i due contrassegni dei due gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno, è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi indicati ai periodi primo e secondo si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o con i due gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

Art. 4.

1. L'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 75 - (*Elezione del consiglio provinciale*) - 1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Il numero massimo dei gruppi che possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia è fissato nel numero di due. In tal caso entrambi i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo o ai due gruppi di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo o dai due gruppi di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo o ai due gruppi di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo o ai due gruppi di candidati che hanno ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i due gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i due gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati, per 1, 2, 3, 4, sino a con-

correnza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo o al massimo dei due gruppi di candidati collegati tra loro, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere provinciale il candidato alla carica di presidente della provincia non risultato eletto e giunto secondo in ordine di consensi ottenuti e collegato al gruppo o al massimo dei due gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento non di uno bensì di due gruppi al medesimo candidato risultato il primo tra i candidati non eletti alla carica di presidente della provincia, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivi attribuiti ai due gruppi di candidati collegati.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo o dei due gruppi secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato».

